



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 19/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 16 febbraio 2015, n. 39

Autorizzazione regionale al trasferimento definitivo, ai fini del mantenimento dell'accreditamento, del "Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese & C s.a.s.", da Cavallino (LE) in Via Lecce - Maglie Km 1,5, a Lecce in Via San Pietro in Lama Km 3 -"Contrada Pisello", ai sensi dell'articolo 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.

Il Dirigente del Servizio

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente ad oggetto: "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari

opportunità”, pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'articolo 28 bis (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) della L.R. n. 8/2004, introdotto dall'art. 3, comma 1 della L.R. 17 giugno 2013 n. 14, stabilisce che:

“1. L'accREDITamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell'ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accREDITamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accREDITamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, su richiesta dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia la Regione, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e il mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l'atto di mantenimento dell'accREDITamento nella nuova sede.”.

Il “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.”, sito nel Comune di Cavallino (LE) alla Via Lecce - Maglie Km. 1.5, è stato autorizzato all'esercizio ed accREDITato istituzionalmente per l'attività di Medicina Nucleare con erogazione di prestazioni di PET/TC, rispettivamente con D.D. n. 83 del 30/03/2011 e D.D. n. 156 del 01/06/2011.

Con istanza acquisita agli atti del Servizio AccREDITamento e Programmazione Sanitaria in data 7 ottobre 2014, il legale rappresentante del “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.”, dopo aver esposto che:

“(…) La struttura è attualmente allocata presso un immobile sito in Cavallino (LE), alla via Lecce Maglie Km. 1,5, di proprietà della Società “Centro di Ricerca in Scienza delle Immagini srl”, che l’aveva concessa in locazione al Centro di Medicina Nucleare di Giuseppe Calabrese sas in virtù di “contratto” sottoscritto nel dicembre 2009, della durata di anni sei, con inizio 1.12.2009 e termine il 30.11.2015 (all. 1).

Nell’ambito di una complessiva riorganizzazione del “Gruppo Calabrese”, tra le parti contraenti è intervenuto un accordo di natura transattiva al cui interno è stato inserito, su espressa richiesta della proprietà dell’immobile, il rilascio anticipato dello stesso.

Tale circostanza e l’ineluttabile volontà della Società Centro di Ricerca in Scienza delle Immagini srl di rientrare nella piena disponibilità dell’immobile, rende improcrastinabile e urgente ottenere da codesta Regione l’autorizzazione al Trasferimento del Centro di Medicina Nucleare Calabrese presso una diversa struttura, che è stata già individuata in un immobile, di proprietà del Sig. Giuseppe Calabrese, sito nel Comune di Lecce (medesimo DSS-LE), alla via San Pietro in Lama 3 Km, “Contrada Pisello”, catastalmente censito al NCEU del Comune di Lecce al fg. 257 p.IIa 13.

Si tratta di un immobile avente destinazione urbanistica “ad uso laboratorio di radiologia e medicina nucleare”, già in passato utilizzato come sede di un centro convenzionato/accreditato per la Branca diagnostica per immagini (grandi macchine).

Il suddetto immobile, di proprietà del sig. Giuseppe Calabrese (…) è già stato concesso in locazione al Centro di Medicina Nucleare in virtù di contratto 02.01.2014 con decorrenza della locazione dal 01.01.2014 al 01.01.2020 (all. 2). (…)”;

ha chiesto “ (…) che venga autorizzato il trasferimento definitivo del Centro di Medicina presso l’immobile sito nel Comune di Lecce (medesimo DSS-LE), alla via San Pietro in Lama 3 Km, “Contrada Pisello”, catastalmente censito al NCEU del Comune di Lecce al fg. 257 p.IIa 13, di proprietà del Sig. Giuseppe Calabrese e concesso in locazione in virtù di contratto sottoscritto in data 29/04/2014.”, allegando a tal fine copia della seguente documentazione:

- “Contratto di locazione di immobile da adibire a centro di medicina nucleare”, sottoscritto dall’Amministratore Unico della Società “Centro di Ricerca in Scienze delle Immagini S.r.l.”, con sede in Cavallino (LE) alla Via Lecce - Maglie Km 1,5, e dal rappresentante legale della Società “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.”, con sede in Cavallino (LE) alla via Lecce - Maglie Km 1,5, ove è specificato che “La locazione avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 01/12/2009”, e che lo stesso “si intende rinnovato di sei anni in sei anni se non sopravviene disdetta da comunicarsi dall’una all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata almeno dodici mesi prima della scadenza”;

- “Contratto di locazione immobile per uso sanitario”, sottoscritto in data 02/01/2014 e registrato il 29/04/2014, della durata di anni sei, con inizio dal 01/01/2014 e termine il 31/12/2019, tra il locatore Sig. Giuseppe Calabrese, “nella sua qualità di proprietario dell’immobile sito a Lecce (LE) alla Contrada Pisello n. 1” (rectius: immobile concesso in locazione dal dottor Vincenzo Calabrese al Sig. Giuseppe Calabrese con contratto registrato in data 08/01/2013, nel quale la parte conduttrice è espressamente autorizzata a sublocare, a cedere in uso o, comunque dare nella disponibilità di terzi l’immobile locato o parte di questo, o cedere il contratto), e il sig. Giuseppe Calabrese,, in qualità di rappresentante legale della parte conduttrice Società “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.”, con sede in Lecce alla via San Pietro in Lama Km 3.

Ad integrazione della predetta istanza, con successive note acquisite dall’Ufficio Accreditamenti in data 08/10/2014 e 05/12/2014, il legale rappresentante del “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.” ha trasmesso, tra l’altro:

- copia dell’estratto del Tribunale di Lecce, Ruolo Generale n° 8642/2014 del 15/09/2014, attestante l’Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso” tra l’attore “Centro di Ricerca in Scienza delle Immagini srl” e il convenuto “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di

Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.”;

- copia della convalida dell'“intimato sfratto per finita locazione” del 06/10/2014, con cui il GOT del Tribunale Civile di Lecce ha fissato “la data del 20.01.2015 per il rilascio dell'immobile oggetto di causa”.

Con nota prot. AOO_151/14057 del 22/12/2014 questo Servizio ha invitato il Direttore Generale della ASL LE, ai sensi del comma 3 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., ad esprimere un parere in ordine alla richiesta di trasferimento, in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie della medesima tipologia esistenti nel Comune di provenienza e nel Comune di destinazione.”.

Con nota prot. n. 2015/0017092 del 02/02/2015, acquisita dal Servizio PAOSA in data 05/02/2015, il Dirigente della U.O. Gestione Rapporti Convenzionali della ASL LE ha precisato che:

“(…) la richiesta di trasferimento della sede dal Comune di Cavallino (rione Castromediano) al Comune di Lecce riguarda Comuni afferenti entrambi al Distretto Socio Sanitario di Lecce e contigui territorialmente. Più precisamente il rione Castromediano è un tutt'uno con la Città di Lecce senza soluzione di continuità.

Si rappresenta che la Struttura in parola è accreditata/contrattualizzata con questa Azienda per la erogazione di prestazioni di Medicina Nucleare, la cui attività riguarda per circa l' 80% esami di PET/TAC, per le quali tale Struttura, è unica (privata) in tutto il territorio Aziendale.

Per ciò che concerne il resto delle prestazioni di Medicina Nucleare (20% circa del tetto assegnato) nel Comune di Lecce esiste altra Struttura accreditata/contrattualizzata, erogante tali prestazioni, precisamente “Medicina Nucleare srl” con codice reg. n. 099774.

Si rappresenta inoltre che nel Comune di Cavallino non vi sono altre Strutture della medesima tipologia, ciononostante, proprio per la summenzionata localizzazione territoriale, si ritiene che dall'accoglimento della domanda di trasferimento non possa derivare alcun particolare disagio assistenziale agli utenti.”.

Considerato che:

- il Got del Tribunale Civile di Lecce in data 06/10/2014 ha convalidato l'intimato sfratto per finita locazione, fissando la data del 20.01.2015 per il rilascio dell'immobile;

- lo sfratto per finita locazione integra la fattispecie prevista dall'art. 28 bis, in ordine alla sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell'attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore;

- il Dirigente della U.O. Gestione Rapporti Convenzionali della ASL LE ha espresso motivato parere favorevole al trasferimento definitivo della struttura, dal Comune di Cavallino (LE) al Comune di Lecce;

si propone di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.”, da Cavallino (LE) in Via Lecce - Maglie Km 1.5, a Lecce in Via San Pietro in Lama Km 3 - “Contrada Pisello”, con la precisazione che l'esercizio dell'attività del “Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.” in regime di accreditamento presso la nuova sede è subordinato:

- al rilascio della dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Lecce, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;

- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
programmazione assistenza ospedaliera
e specialistica e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di autorizzare di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo del "Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.", da Cavallino (LE) in Via Lecce - Maglie Km 1.5, a Lecce in Via San Pietro in Lama Km 3 - "Contrada Pisello", con la precisazione che l'esercizio dell'attività del "Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s." in regime di accreditamento presso la nuova sede è subordinato:

- al rilascio della dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento da parte del Comune di Lecce, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3.3 e dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

- alla verifica del possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori, strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005, previa apposita istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento e di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede;

- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede da parte di questo Servizio, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

- di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante del "Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese e C. s.a.s.", con sede in Cavallino (LE) alla Via Lecce - Maglie Km 1.5;
- al Direttore Generale dell'Azienda ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Lecce;
- al Sindaco del Comune di Cavallino (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ad interim del Servizio
Vincenzo Pomo
